

Edizione di giovedì 15 giugno 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Analisi di comparabilità: la “mediana” non è un dovere
di Fabio Landuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

Manovra correttiva e jobs act: le novità per le collaborazioni degli enti
di Guido Martinelli

IMU E TRIBUTI LOCALI

Immobili in comodato a parenti: riduzione base imponibile Imu/Tasi
di Raffaele Pellino

IVA

Territorialità Iva delle prestazioni di deposito di merci
di Marco Peirolo

DIRITTO SOCIETARIO

Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi
di Dottryna

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Analisi di comparabilità: la “mediana” non è un dovere

di Fabio Landuzzi

Nell’ambito delle verifiche condotte dall’Amministrazione in materia di **prezzi di trasferimento**, in modo particolare quando il metodo applicato dal contribuente – e magari condiviso dagli organi verificatori – è il “*Transactional Net Margin Method*” (in sigla, Tnmm), si osserva non di rado l’assunzione rigida del **valore della “mediana”** come **punto fermo** ed univoco per il **test di congruità** della profitabilità della società oggetto di controllo, con la conseguenza che ogni **scostamento** da tale valore statistico determina **materia imponibile** posta in contestazione in quanto ritenuta espressiva di una *policy* di *transfer pricing* non aderente a **principi di libera concorrenza**.

Senza entrare in questioni troppo tecniche, si può solo ricordare che in statistica, data una distribuzione di un determinato **carattere quantitativo ordinabile** in base ad un determinato criterio (nel caso che ci interessa, quindi, la distribuzione riguarda i valori assunti dagli **indici di profitabilità** dei soggetti selezionati quali “**comparabili**”), la **mediana** è quel valore che viene assunto dalle unità statistiche che **si trovano nel mezzo** della distribuzione stessa, quindi il valore espressivo del **50° percentile**.

Ritornando sul terreno delle **analisi di comparabilità**, **Assonime**, nella **Nota n. 9/2014**, ebbe modo di affermare che, esattamente in aderenza alle indicazioni contenute nelle **Linee Guida Ocse**, quando il valore assunto dall’indicatore di profitto dell’impresa si colloca nello **scarto interquartile** – ovvero tra il 25° e 75° percentile – del *range* dei risultati del campione comparabili, l’individuazione di **un altro, diverso e puntuale valore** – quale è frequentemente la mediana – come termine univoco di misurazione della non congruità della profitabilità dell’impresa risulta essere **arbitrario**; Assonime concludeva infatti affermando che deve essere ritenuto **accettabile un valore di profitabilità** – misurato dal prescelto indicatore – quando **rientri nell’intervallo interquartile** senza che venga preteso il posizionamento su di un punto esatto del *range* (tipicamente, la mediana). In altri termini, **ogni punto dell’intervallo** può essere espressivo di un valore equo, sempre rammentando che, usando le stesse parole dell’OCSE, il *transfer pricing* “**non è una scienza esatta**”.

Ebbene, questo tema è stato oggetto di una interessante **sentenza** della **Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 8301 del 3 novembre 2016**. Il caso posto all’attenzione dei Giudici milanesi riguardava un’impresa italiana, **commissionaria per la vendita** in Italia di un gruppo multinazionale, la quale era stata oggetto di un accertamento in materia di **prezzi di trasferimento** nell’ambito del quale, proprio uno degli argomenti addotti dai verificatori, era stato quello relativo all’assunzione di un **valore dell’indicatore di profitto** tratto dall’analisi di comparabilità rivisitata dall’Amministrazione – la quale aveva comunque applicato, come la

società, il criterio del Tnmm per la determinazione dei prezzi di trasferimento – pari appunto alla **mediana dell'intervallo selezionato**. La società, invece, aveva realizzato un profitto operativo che, pur essendo inferiore al valore mediano, **si collocava** pur tuttavia **nel range dei valori** scaturiti dall'analisi.

Nel stigmatizzare il comportamento tenuto dai verificatori riguardo a questo aspetto, e quindi nell'accogliere il ricorso della società disponendo l'**annullamento dell'accertamento**, la CTP di Milano ha sottolineato come prima di decidere se e perché adottare la mediana come valore di riferimento occorre necessariamente considerare il “**ruolo, le funzioni e i rischi sostenuti dalla società oggetto di controllo**”. L'Agenzia, invece, sottolineano i Giudici milanesi, si era fermata alla affermazione secondo cui la complessità dell'attività dell'impresa e dei prodotti commercializzati, **non avrebbe consentito un'analisi quantitativa** e quindi la situazione sarebbe stata tale da rendere opportuno “*l'utilizzo di strumenti statistici di tendenza centrale*”: appunto, la mediana. Secondo i Giudici invece, proprio un'analisi più approfondita delle **condizioni di esercizio dell'attività dell'impresa** verificata avrebbe condotto ad assumere come rappresentativo il **posizionamento al primo interquartile** con la conseguenza che la profittabilità realizzata dalla società, anche per gli altri motivi elaborati nella sentenza citata, è stata ritenuta **aderente al principio di libera concorrenza**.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Manovra correttiva e jobs act: le novità per le collaborazioni degli enti

di Guido Martinelli

Tra le modifiche introdotte nel [D.L. 50/2017](#), ancora in fase di conversione, spicca la nuova disciplina *“delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di prestazione occasionale”*, come testualmente riportato dalla rubrica dell'articolo dedicato contenuto nel decreto.

Come è noto, la normativa introdotta sostituisce quella sulle **prestazioni a carattere accessorio** (i c.d. **voucher**) abrogata a seguito del programmato *referendum*.

Vengono previsti due percorsi diversi, a valere **l'uno per le persone fisiche (il libretto di famiglia) e l'altro (il contratto di prestazione occasionale) “per gli altri utilizzatori”**.

Non vi è dubbio, pertanto, che è al secondo a cui devono affidarsi gli enti, evidenziando come **si continui ad accomunare la disciplina degli enti non commerciali alle società**. Questo costituisce il limite più forte della riforma, o, meglio, della sua applicabilità agli enti. Infatti, l'utilizzo di queste prestazioni è legato ad una serie di adempimenti quali:

1. la preventiva registrazione sulla piattaforma INPS sia delle associazioni che dei prestatori;
2. la trasmissione almeno un'ora prima dell'effettuazione della prestazione dei dati anagrafici e identificativi del prestatore, del luogo, della data e dell'ora di inizio e di termine e dell'oggetto della prestazione;
3. la comunicazione del compenso previsto per la prestazione;
4. l'effettuazione del pagamento della prestazione all'INPS mediante F24. L'istituto provvederà poi a saldare il lavoratore.

In più per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i **compensi non potranno essere di importo superiore ai 5.000 euro**.

È palese che **tale disciplina sarà difficilmente compatibile con la struttura organizzativa delle associazioni e ben lontana dalla semplicità di utilizzo degli abrogati e rimpianti voucher** per prestazione accessoria. In più si pone il problema se tale prestazione, ove eterodiretta, possa comunque sfociare in una declaratoria di rapporto di lavoro subordinato.

Ma vi è un secondo aspetto che appare, sotto il profilo interpretativo, ben più intrigante e gravido di conseguenze. **Il legislatore le definisce “prestazioni di lavoro occasionali”. Il problema**

diventa quello di capire se differiscono da quelle (che non vengono espressamente abrogate) di cui all'[articolo 67, primo comma, lett. L, del Tuir](#) che disciplina “*i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente*”. Queste ultime, come è noto, non prevedono formalità preventive ai fini della instaurazione del rapporto, la ritenuta d’acconto del 20% e contributi previdenziali per importi superiori ai 50.000 euro. L’esatto contrario dei primi che invece sono esentati da imposizione fiscale ma assoggettati a contribuzione.

Sarebbe un grosso problema se la nuova fattispecie fosse **sostitutiva** (rendendo veramente difficile per le associazioni retribuire prestazioni episodiche in loro favore), ma anche se fosse **aggiuntiva** il **discrimine** tra le due appare estremamente labile. Speriamo che qualcosa o qualcuno ci illumini in merito.

Una importante novità è stata introdotta anche dalla [L. 81/2017](#) recante “*norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, il c.d. **“jobs act del lavoro autonomo”**.

L’articolo 15, comma 1, lett. a), infatti, introduce una modifica all’articolo 409, numero 3, c.p.c., introducendo la seguente specifica: “*La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa*”.

Questa novità ci consente di dare una lettura più chiara della previsione contenuta nel [D.Lgs. 81/2015](#) laddove all’**articolo 2** si prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di **lavoro subordinato** alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Quindi, **in presenza di modalità di coordinamento “concordate” non scatterebbe la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato**. Ove, invece, queste fossero “**etero organizzate**” ne deriverebbe l’applicazione della presunzione di applicabilità delle norme di lavoro subordinato.

Pertanto, nei casi in questione, sarà opportuno, mediante l’adozione di appositi **contratti** tra le parti, evidenziare la partecipazione del collaboratore alle indicazioni sul **come** dovrà essere svolta la prestazione.

Seminario di specializzazione
**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Immobili in comodato a parenti: riduzione base imponibile Imu/Tasi

di Raffaele Pellino

In prossimità della scadenza del versamento dell'acconto Imu/Tasi, prevista per domani, una fattispecie alla quale occorre prestare particolare attenzione è quella relativa **la riduzione del 50% della base imponibile** dell'Imu (e della Tasi) **per le unità immobiliari** (eccetto quelle classificate A/1, A/8 e A/9) **concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione, si ricorda, è applicabile a decorrere dal 01/01/2016.

La norma agevolativa prevede quali “ulteriori” **condizioni** per fruire del beneficio che:

- il contratto sia **registrato**;
- il comodante possieda **un** solo immobile in Italia;
- il comodante **risieda anagraficamente** nonché **dimori abitualmente** nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad **abitazione principale**, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9.

Ciò detto appare utile ricordare che, ai fini dell'agevolazione, devono sussistere tutte le suddette condizioni, in quanto il **venir meno anche di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione**.

La [risoluzione 1/DF/2016](#), dopo aver ribadito che il comodato può essere redatto sia in forma scritta che verbale (in quanto non è richiesta la forma scritta a pena nullità), ha ricordato che esso, **se scritto, deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula**. Per i **contratti verbali**, invece, limitatamente al godimento del beneficio, la registrazione potrà essere effettuata previa presentazione del **modello di richiesta di registrazione** (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato “*Contratto verbale di comodato*”.

Quindi, per anche per i contratti verbali, ai fini della decorrenza dell'agevolazione, occorre avere riguardo alla data di **conclusione** del contratto.

Il documento di prassi, inoltre, risolve alcuni dubbi interpretativi. Nello specifico, prima di

procedere a elencare alcune casistiche, ha precisato che:

- il possesso da parte del comodante “*di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione*”;
- nel caso in cui venga **concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza**, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti fissati dal [comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011](#), in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione;
- **non preclude l'accesso all'agevolazione il possesso**, oltre all'unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, di un **immobile abitativo definito come rurale ad uso strumentale**.

Ciò detto, le casistiche affrontate dalla risoluzione 1/DF/2016 hanno riguardato per lo più gli **immobili in comproprietà**. Infatti, una prima situazione è quella che vede:

- due coniugi comproprietari al 50% di un immobile che viene **concesso in comodato al figlio**;
- il **marito in possesso di un altro immobile abitativo in un comune diverso** da quello del primo.

In tal caso, l'agevolazione si applica solo alla **quota** di possesso della **moglie**, il marito, invece, dovrà corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione del beneficio.

Diversamente, se il marito avesse posseduto l'altro immobile nello stesso comune del primo e lo avesse adibito ad abitazione principale, entrambi i coniugi avrebbero beneficiato della riduzione Imu/Tasi.

Nel caso in cui, invece, l'immobile in comproprietà fra i coniugi sia **concesso in comodato ai genitori di uno di essi**, l'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l'immobile ai genitori, in ragione della quota di possesso.

Altra fattispecie riguarda un soggetto che possiede **2 immobili abitativi** di cui:

- il primo in **comproprietà** in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'altro immobile;
- il secondo posseduto al 100% e **concesso in comodato**.

In tal caso **non è applicabile** l'agevolazione in quanto il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma, che, infatti, non prevede come eccezione a

tale limite il possesso “solo” di una quota di un altro immobile ad uso abitativo. L’agevolazione in questo caso opera solo se l’immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria **abitazione principale** dal comodante.

In merito alla Tasi, infine, lo stesso documento del Dipartimento finanze precisa che:

- il **comodatario**, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, **non deve adempiere all’obbligazione relativa alla Tasi**, in quanto la legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore che per l’occupante per gli immobili abitazione principale;
- il **comodante**, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma, **verserà la Tasi** – una volta ridotta la base imponibile del 50% – **nella percentuale stabilita dal comune**; se questa non viene determinata il comodante applica la Tasi nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IVA

Territorialità Iva delle prestazioni di deposito di merci

di Marco Peirolo

Per le società italiane che forniscono, unitamente ad altri servizi, anche prestazioni relative al **deposito di merci**, si pone il problema di individuare il regime Iva nella duplice ipotesi in cui il cliente sia un soggetto passivo **nazionale** oppure **estero**.

Per effetto delle disposizioni interpretative della Direttiva n. 2006/112/CE contenute nell'articolo [31-bis del Regolamento UE n. 282/2011](#), divenute giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri della UE a partire dal 1° gennaio 2017, è stato previsto che il magazzinaggio di merci con **assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario** si considera territorialmente rilevante nel luogo di ubicazione dell'immobile, in applicazione del criterio di cui all'[articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE](#).

Tale disposizione recepisce l'indicazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza **RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland** (causa C-155/12 del 27 giugno 2013), ove è stato ulteriormente osservato che, “*se (...) dovesse risultare che i beneficiari di una simile prestazione di stoccaggio non hanno, per esempio, alcun diritto di accesso alla parte dell'immobile in cui sono stoccate le loro merci o che l'immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione di servizi*”, la prestazione di un servizio complesso di **stoccaggio** potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della Direttiva.

Come rilevato dalla Commissione europea nelle Note esplicative sulle norme in materia di luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, il trattamento Iva dei servizi magazzinaggio dipende, in primo luogo, dal fatto che i medesimi siano considerati come **prestazione unica** o come **prestazione complessa**.

Per stabilire il luogo delle prestazioni di un servizio complesso di magazzinaggio occorre stabilire se il magazzinaggio delle merci è fornito insieme ad **altri servizi** ad esso così **strettamente connessi** da formare, oggettivamente, una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso, in cui l'elemento del magazzinaggio rappresenta in ogni caso il **principale** nonché unico servizio richiesto dal destinatario, oppure se il servizio di magazzinaggio è fornito insieme ad altre prestazioni puramente **accessorie** che non costituiscono per il destinatario un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio di magazzinaggio. In caso affermativo, la prestazione complessa può essere assimilata ad **una sola prestazione**. Fermo restando il requisito di assegnare una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario, le **prestazioni indissociabili** (nel primo caso) e, nel secondo caso, **tutti i componenti della prestazione complessa** (sia il

magazzinaggio di beni che le relative prestazioni accessorie) sono soggetti a Iva nel luogo in cui è situato il deposito.

La norma interpretativa supera la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 28 del 21 giugno 2011](#) (risposta 1.4), che ha preso in considerazione il caso del soggetto passivo d'imposta italiano che riceve una prestazione di deposito per merci custodite in altro Stato membro.

Nel quesito posto all'Agenzia si fa presente che, secondo la legislazione locale, la prestazione è relativa all'immobile e, quindi, assoggettata a Iva secondo il **criterio del luogo di ubicazione dell'immobile**.

Ciò detto, viene chiesto se tale interpretazione sia condivisibile e, in caso contrario, come si debba comportare il committente italiano che riceva una fattura con addebito dell'Iva da parte della società comunitaria.

Nella risposta contenuta nella circolare n. 28/E/2011 si osserva, da un lato, che l'[articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) stabilisce che *“il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica”*; dall'altro, che il successivo articolo 47 della Direttiva stabilisce, in deroga alla previsione di cui al predetto articolo 44, che *“il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”*.

Tanto premesso, nella circolare viene indicato che, in base all'articolo 1766 cod. civ., *“il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura”* e che *“si è dell'avviso che conformemente alla predetta normativa comunitaria, le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili”*. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del luogo di effettuazione del servizio di stoccaggio si applica la **previsione generale** di cui al citato articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE, recepita dall'[articolo 7-ter, comma 1, lett. a\)](#), [del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato *“quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”*.

La **natura “generica” della prestazione di stoccaggio dei beni** è stata confermata dalla Corte di giustizia nella citata causa C-155/12, per essere poi trasposta nell'articolo 31-bis, par. 2, lett. h), del Regolamento UE n. 282/2011, ma alla condizione che il magazzinaggio di merci **non implichi l'assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario**; in quest'ultima ipotesi, infatti, i giudici comunitari hanno ritenuto che il servizio di custodia reso dal depositario sia da intendersi relativo ad un bene immobile, come tale territorialmente rilevante nel Paese in cui è ubicato l'immobile in applicazione del criterio previsto dall'articolo

47 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#).

È alla luce, pertanto, del descritto quadro normativo ed interpretativo di riferimento che, nel caso in esame, occorre stabilire se alla prestazione di deposito resa dalla società italiana sia applicabile il **regime di non imponibilità** di cui all'[articolo 9, comma 1, n. 5\), del D.P.R. n. 633/1972](#), ove si fa riferimento ai "servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'articolo 69".

In pratica, soltanto laddove la prestazione di deposito sia **territorialmente rilevante in Italia** – secondo il criterio generale (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), vale a dire se il cliente soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato, ovvero secondo la deroga (articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/1972), cioè quando l'immobile è ubicato in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento del cliente – è possibile applicare il trattamento di **non imponibilità** in sede di fatturazione della prestazione, sempreché quest'ultima si riferisca a "beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'articolo 69" (sul rapporto tra la non imponibilità e la territorialità si veda la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 luglio 2011, § 5](#)).

The advertisement features a blue header bar with the text "Master di specializzazione" in white. Below it, the main title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" is displayed in large, bold, blue capital letters. Underneath the title, there is a call-to-action button with the text "Scopri le sedi in programmazione >" in blue.

DIRITTO SOCIETARIO

Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi

di Dottryna



La partecipazione sociale in una S.p.a. è rappresentata da azioni: le azioni sono un titolo rappresentativo dei diritti e degli obblighi previsti in capo al socio.

Al fine approfondire la disciplina civilistica delle azioni e della loro circolazione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Societario", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico dei limiti alla circolazione delle azioni derivanti da un atto tra vivi.

La **circolazione** delle azioni per atto tra vivi può essere **limitata**:

- dalla **legge**;
- da **specifici accordi tra soci**;
- dallo **statuto**.

Accanto ai **limiti statutari**, si collocano talune ipotesi in cui il divieto è stabilito dal **codice civile** o da **leggi speciali**:

- **prima dell'iscrizione della società nel Registro imprese**, le azioni non possono costituire oggetto di una **offerta al pubblico** di prodotti finanziari, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione (**articolo 2331 cod. civ.**);
- nel caso di **conferimento in natura, con relazione di stima**, non possono esser cedute le azioni relative ai conferimenti in oggetto prima che ne sia stata **controllata la valutazione** (**articolo 2343, cod. civ.**);
- nel caso di **conferimenti in natura, senza relazione di stima**, non possono essere cedute le azioni fino all'**iscrizione nel Registro delle imprese** della **dichiarazione degli amministratori**, attestante che il **valore** dei beni conferiti è **almeno pari** a quello loro attribuito ai fini della determinazione del **capitale sociale** e dell'eventuale **sovraprezzo** (**articolo 2343 quater, cod. civ.**);
- le **azioni con prestazioni accessorie** sono **trasferibili** solo con il **consenso degli amministratori** (**articolo 2345 cod. civ.**);

- le azioni delle **società fiduciarie** e di **revisione**, nonché le **azioni delle società cooperative**, sono **intrasferibili** senza il **consenso** dell'organo amministrativo.

Ulteriori **limiti**, cd. **convenzionali**, possono sorgere a seguito di **accordi stipulati tra le parti**. Si pensi, a tal proposito, a quelli che vengono comunemente definiti “*sindacati di blocco*”.

Ai sensi dell'**articolo 2355 bis cod. civ.**, lo **statuto** può prevedere:

- il **divieto di trasferimento delle azioni nominative** o di quelle per le quali **non si è fatto luogo alla emissione di titoli azionari**, per un **periodo di cinque anni** dalla costituzione della società, o da quando viene introdotto,
- **particolari condizioni per il trasferimento delle azioni**.

Con specifico riferimento alle “*particolari condizioni*” per il **trasferimento** delle azioni meritano di essere richiamate le **clausole di prelazione**, le **clausole di gradimento** e le **clausole di accodamento**.

Tra le “*particolari condizioni*” che **limitano il trasferimento delle azioni**, la **dottrina** prevalente:

- **ricomprende le clausole di accodamento**, o **tag along** (in forza delle quali il **socio** che **intende vendere** le proprie azioni deve garantire l'impegno, da parte del terzo acquirente, all'**acquisto di tutte le azioni** degli altri soci, alle stesse condizioni economiche). In questo caso, infatti, il **socio di maggioranza potrebbe essere limitato nella cessione**, ove il terzo non volesse assumersi l'obbligo di acquistare tutte le azioni;
- **non ricomprende le clausole di trascinamento**, o **drag along** o **bring along** (in forza delle quali i **soci** si obbligano a **vendere le loro azioni** nel caso in cui il **socio di maggioranza** decida di **vendere la propria partecipazione**, alle stesse **condizioni contrattuali**, o a un prezzo minimo predeterminato). Queste clausole, infatti, in nessun modo si ritengono limitative della circolazione delle azioni e **non può quindi trovare applicazione** la disciplina di cui all'**articolo 2355 bis civ..**



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >